

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Costo deducibile con fatture generiche se si integrano coerentemente**

Con l'ordinanza 3.11.2022, n. 32369 la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, che contestava la deduzione del costo e la detraibilità dell'Iva di fatture per l'estrema genericità delle indicazioni ivi riportate.

L'art. 21, c. 2, lett. g) D.P.R. 633/1972 dispone che le fatture debbano contenere la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.

Da questo disposto discende che **la fattura che riporta indicazione generiche è passibile di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate** che ne può contestare la deducibilità del costo e la detraibilità dell'Iva.

A trattare questo argomento è intervenuta di recente la Cassazione, con l' **ordinanza 3.11.2022, n. 32369** , ma sullo stesso tema era l' **ordinanza 29.11.2021, n. 37208** .

Il punto chiave nelle due sentenze è il medesimo: se il contribuente che si è dedotto il costo di una fattura con un'indicazione generica, riesce a **integrare con ulteriore documentazione in suo possesso** , è legittimato alla deduzione del costo e alla detrazione dell'Iva, viceversa nel caso opposto.

Nella **più recente ordinanza** il contribuente, dovendo difendersi dal ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate, **era in possesso di documentazione aggiuntiva** che poteva dimostrare l'assoluta veridicità dell'operazione, ossia il contratto di collaborazione con la ditta che gli aveva emesso fattura e il registro con i nominativi delle pratiche evase. Le fatture erano state emesse dalla ditta fornitrice per recuperare il credito in via stragiudiziale, indicando soltanto la dicitura " *prestazioni per vostro conto* ".

Avendo fornito questa evidenza la controparte ha la possibilità di dedursi il costo e anche di detrarsi l'Iva, in quanto, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta secondo i principi di cui all'art. 21 suddetto, faccia venir meno la presunzione di veridicità dell'operazione, ai fini della verifica del diritto alla detrazione dell'Iva, l'Amministrazione Finanziaria **deve considerare anche le eventuali altre informazioni fornite** , tra cui documenti, messaggi, informazioni complementari forniti dal soggetto passivo. In questo caso il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato.

Di opposta conclusione, invece, è l' **ordinanza del 29.11.2021** nella quale la tematica e lo scenario sono i medesimi, ma in tal caso il contratto di appalto addotto come documentazione aggiuntiva per giustificare la genericità nella descrizione dell'operazione in fattura, non recava data certa, né il compenso stabilito, né modalità e quantità delle prestazioni pattuite. Tutto ciò generava " *gravi irregolarità* " legittimanti il ricorso all'accertamento induttivo del reddito imponibile.

E', infatti, onere del contribuente fornire ulteriori informazioni complementari per dimostrare l'effettività, l'inerenza, la certezza, la determinatezza e la competenza dei costi che si sono portati in deduzione, non essendo sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata.

Da queste due ordinanze è senz'altro opportuno ricordare di **conservare la documentazione che attesti il rapporto/contratto intrapreso con il fornitore** , per esempio anche scambiandosi PEC e descrivendo e specificando, opportunamente: natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano l'oggetto dell'operazione.